COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2006

che modifica la decisione 2006/80/CE relativamente alla Slovenia

[notificata con il numero C(2006) 5797]

(Il testo in lingua slovena è il solo facente fede)

(2006/883/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 92/102/CEE stabilisce le prescrizioni minime in materia di identificazione e registrazione degli animali, fatte salve le norme comunitarie più dettagliate che potranno essere stabilite al fine di estirpare le malattie o di controllarle.

(2) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/102/CEE gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente disponga di un elenco aggiornato di tutte le aziende che detengono gli animali contemplati da detta direttiva e sono situate sul suo territorio.

(3) Gli Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura prevista all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE, ad escludere dall'elenco previsto all'articolo 3, paragrafo 1, della stessa direttiva le persone fisiche che detengono non più di un suino destinato all'uso o al consumo personale, purché detti animali siano sottoposti, prima di ogni movimento, ai controlli stabiliti nella direttiva in questione.

(4) La decisione 2006/80/CE della Commissione [2] autorizza taluni Stati membri ad applicare la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE per quanto concerne i detentori di non più di un suino.

(5) La Slovenia ha chiesto l'autorizzazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE per quanto riguarda i detentori di non più di un suino e ha fornito le adeguate garanzie riguardo ai controlli previsti nella direttiva in questione.

(6) È quindi opportuno autorizzare la Slovenia ad applicare la deroga.

(7) La decisione 2006/80/CE deve essere dunque modificata di conseguenza.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2006/80/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

---

[1] GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).
[2] GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 50.

ALLEGATO

«*ALLEGATO*

Stati membri autorizzati ad applicare la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE per quanto concerne i detentori di non più di un suino:

Repubblica ceca

Francia

Italia

Polonia

Portogallo

Slovenia

Slovacchia»